

## **STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE ALUMNI BOCCONI**

### **ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE**

- 1.1 E' costituita in Milano, ai sensi dell'art. 18 della Costituzione e dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, una Associazione denominata

#### *ASSOCIAZIONE ALUMNI BOCCONI*

- 1.2 L'Associazione ha sede legale a Milano, in Via Sarfatti, 25. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie e rappresentanze anche all'estero.

### **ART. 2 – SCOPO E OGGETTO**

- 2.1 L'Associazione è apolitica e aconfessionale e persegue, di concerto con l'Università Commerciale Luigi Bocconi, finalità di diffusione dei valori bocconiani, favorendo da una parte lo sviluppo, la conoscenza, e lo scambio delle diverse tradizioni culturali tra gli Associati e, dall'altra, il mantenimento dei contatti fra gli ex alunni (di seguito Alumni, come definiti al successivo art. 5) e fra gli Alumni, da un lato, e l'Università Bocconi e la SDA Bocconi dall'altro (di seguito nel loro insieme Bocconi). Non ha scopo di lucro, né diretto, né indiretto.

- 2.2 Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà in via esemplificativa e non tassativa:

- a) realizzare iniziative culturali, anche di interesse professionale, artistiche, ricreative, e sportive al fine di diffondere i tradizionali valori bocconiani di indipendenza, etica, trasparenza, libertà di espressione, equità, solidarietà e valorizzazione delle diversità, attenzione al merito e allo sviluppo delle capacità individuali, professionalità e tensione alla qualità, responsabilità sociale;
- b) favorire lo scambio di esperienze ed il networking fra gli Alumni;
- c) collaborare sia con le Autorità Accademiche per favorire un continuo sviluppo dell'Ateneo, sia con le strutture organizzative per migliorare e potenziare il servizio informativo a favore degli studenti e degli Alumni;
- d) fornire sostegno, anche materiale, ai progetti di sviluppo della Bocconi con particolare riferimento ai seguenti ambiti: Faculty, Offerta Formativa e Studenti (corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, master, dottorati di ricerca, altri corsi), Ricerca, Relazioni con la comunità economica;
- e) promuovere le donazioni dei singoli Soci in favore della Bocconi, con l'obiettivo di creare le condizioni per una raccolta continuativa di risorse;
- f) contribuire a conferire visibilità e prestigio a livello nazionale ed internazionale della Bocconi, anche attraverso premi e benemerenze;
- g) provvedere alla realizzazione di servizi esclusivi destinati agli Alumni in accordo con la Bocconi.

L'Associazione potrà inoltre ai fini del conseguimento dello scopo associativo: acquisire, locare e cedere beni mobili e immobili; assumere partecipazioni in società di capitali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi, collegati o strumentali a quelli dell'Associazione medesima; istituire, nell'ambito del proprio patrimonio, Fondi il cui reddito sia

destinato a specifiche attività coerenti con lo scopo sociale; più in generale svolgere ogni e qualsiasi attività che venga ritenuta utile o necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie.

#### ART.3 – AMBITO DI ATTIVITA'

- 3.1 L'Associazione potrà svolgere la propria attività sia in Italia sia all'estero.
- 3.2 L'Associazione potrà aderire, affiliarsi o consorziarsi a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni – anche di altre Università – per il raggiungimento delle proprie finalità.

#### ART.4 – DURATA

- 4.1 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

#### ART. 5 – SOCI

- 5.1 I Soci sono distinti in:
  - a) Ordinari
  - b) Sostenitori
  - c) Vitalizi
  - d) Studenti
- 5.2 Sono *Soci Ordinari* tutti gli Alumni, e cioè coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea, una laurea, una laurea specialistica, una laurea magistrale, un master, un dottorato di ricerca o utilmente concluso un corso di durata non inferiore ad un anno accademico presso la Bocconi in qualsiasi momento questo sia avvenuto, ammessi all'Associazione dal Consiglio Direttivo ed in regola con il versamento della quota associativa. Coloro che hanno frequentato corsi executive presso la SDA Bocconi possono essere ammessi all'Associazione sulla base dei criteri stabiliti dalla SDA Bocconi, che determina ogni anno i corsi e i percorsi "qualificanti".
- 5.3 Sono *Soci Sostenitori* i Soci ordinari che abbiano versato una quota associativa addizionale oppure le persone giuridiche, ovvero le persone fisiche anche se non hanno conseguito presso la Bocconi un titolo come previsto dal precedente art. 5.2, che hanno contribuito in misura rilevante al rafforzamento patrimoniale dell'Associazione.
- 5.4 Sono *Soci Vitalizi* i Soci ordinari che abbiano versato un contributo *una tantum*, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Il contributo del Socio vitalizio ha validità per tutta la vita dell'Associato. Sono equiparate ai Soci vitalizi le persone fisiche, anche se non hanno conseguito presso la Bocconi un titolo come previsto dal precedente art. 5.2, che vengono designate, a titolo onorifico, dal Consiglio Direttivo, con apposita delibera, su proposta del Presidente; nonché coloro che hanno sottoscritto l'atto Costitutivo di "SDA Bocconi Master Alumni Association", in forma breve "AMSDA".
- 5.5 Sono *Soci Studenti* gli studenti graduate e Phd Bocconi provenienti da altre Università e quelli master SDA Bocconi in corso che, pur non avendo ancora ottenuto un titolo Bocconi, hanno manifestato la volontà di adesione. Non hanno diritto di voto ed esercitano i limitati diritti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

- 5.6 L'iscrizione all'Associazione è rinnovata automaticamente di anno in anno, con il pagamento della quota associativa annuale, salvo recesso o esclusione. Il recesso da parte del Socio può essere comunicato per iscritto al Consiglio in qualunque momento, oppure si intenderà comunicato di fatto a seguito del mancato pagamento della quota associativa oltre i 9 mesi dalla data dell'inizio dell'anno.

#### ART. 6 – ORGANI E STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

- 6.1 Gli organi dell'Associazione sono:
- a) l'Assemblea dei Soci;
  - b) il Presidente;
  - c) il Vicepresidente (o i Vicepresidenti, se nominati);
  - d) il Consiglio Direttivo;
  - e) il Comitato Esecutivo (se istituito);
  - f) il Collegio dei Revisori;
  - g) il Collegio dei Proviviri;
- 6.2 Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito.

#### ART. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI

- 7.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti gli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede associativa, purché nel territorio italiano.

- 7.2 L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione entro il 30 Giugno dell'anno successivo del bilancio consuntivo, salvo giustificato motivo.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega, di almeno, la metà dei Soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva il bilancio annuale consuntivo;
- b) elegge, alla scadenza dei rispettivi mandati i Membri elettivi del Consiglio Direttivo, i Membri del Collegio dei Revisori ed i Membri del Collegio dei Proviviri;
- c) delibera su proposte e argomenti indicati nell'Ordine del Giorno.

- 7.3 L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione con la presenza, in proprio o in delega di almeno un quarantesimo di Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea Straordinaria:

- a) delibera in merito alle modifiche dello Statuto e dell'Atto costitutivo;
- b) delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione ed alla nomina del liquidatore.

- 7.4 Le Assemblee sono convocate dal Presidente mediante comunicazione scritta, anche via posta elettronica e pubblicazione sul sito internet, a tutti Soci aventi diritto di voto da comunicare almeno un mese prima della data stabilita: l'avviso

deve contenere oltre all'ordine del giorno anche l'indicazione della data e del luogo della seconda convocazione.

Le Assemblee devono essere convocate se richieste da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto ovvero dal Collegio dei Revisori, previa indicazione dell'Ordine del Giorno.

- 7.5 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci aventi diritto di voto, in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso. I Soci possono farsi rappresentare a mezzo di delega scritta, anche tramite posta elettronica, e solamente da altri Soci. Non sono cumulabili più di cinque deleghe.
- 7.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un Vicepresidente; in difetto l'Assemblea nomina un Presidente all'inizio della seduta. Il Presidente dell'Assemblea constatata la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento, nomina un Segretario – anche non Socio – con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea e, in caso di votazione con scheda, due o più Scrutatori.
- 7.7 Ciascun Socio ordinario, vitalizio o sostenitore, sia esso persona fisica o giuridica, in regola con il versamento della quota associativa annuale, ha diritto in proprio ad un voto, oltre ai diritti di voto per delega. Il voto è sempre palese, ad eccezione delle votazioni con scheda, secondo quanto stabilito dal Presidente. Il Presidente dell'Assemblea provvede alla convalida dei voti ed alla proclamazione dei risultati.
- 7.8 L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti in proprio o per delega.
- 7.9 Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea che viene firmato dallo stesso, dal Presidente ed eventualmente dagli Scrutatori.

#### ART.8 – IL PRESIDENTE

- 8.1 Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto, ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in ambito nazionale che internazionale. Al Presidente compete di promuovere e coordinare l'attività dell'Associazione, assicurando il funzionamento in piena collaborazione con gli altri organi dell'Associazione.
- 8.2 Il Presidente, Alumnus dell'Università Bocconi o della SDA Bocconi, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Commerciale Luigi Bocconi, resta in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva. Il Presidente nomina tra i Vicepresidenti, il Vicepresidente Esecutivo.
- 8.3 Ogni anno il Presidente presenta all'Assemblea una relazione sull'andamento dell'Associazione, preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo.
- 8.4 In caso di dimissioni, scadenza del mandato o impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente Esecutivo in prorogatio è tenuto a convocare immediatamente il Consiglio Direttivo e a contattare le Autorità Accademiche della Bocconi, che dovranno indicare il nuovo Presidente.

#### ART.9 – VICEPRESIDENTI

- 9.1 Il Consiglio Direttivo elegge fra i Membri del Consiglio indicati dal Presidente, fino a due Vicepresidenti, con la funzione – in primis il Vicepresidente Esecutivo -, di

sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento nonché per esercitare quelle mansioni per le quali vi sia delega espressa; in tali casi, i Vice Presidenti esercitano la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

In questo caso l'intervento del Vicepresidente costituisce di fronte ai terzi prova dell'assenza o impedimento del Presidente, o – qualora trattasi di Vice Presidente diverso dal Vicepresidente Esecutivo – del Vicepresidente Esecutivo.

- 9.2 Ciascun Vicepresidente resta in carica per tre anni ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva.
- 9.3 In caso di dimissioni o impedimento definitivo di uno dei Vicepresidenti il Consiglio Direttivo provvede, nella prima riunione successiva, a nominare un successore con le modalità di cui al primo comma.

#### ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO E COMITATO ESECUTIVO

- 10.1 Il Consiglio Direttivo, espressione della volontà assembleare, assolve funzioni di indirizzo e di controllo dell'attività dell'Associazione, indica le linee guida del programma annuale e ne controlla la realizzazione.
- 10.2 Il Consiglio Direttivo e' composto da un minimo di 16 ad un massimo di 25 Membri.

E' membro di diritto il Presidente .

I rimanenti Membri sono individuati, con l'obiettivo di costituire ove possibile una rappresentanza equilibrata tra Alumni Bocconi e Alumni SDA Bocconi, come segue:

- da un minimo di 5 ad un massimo di 8, come definito dalla Bocconi, sono nominati dalla stessa, in rappresentanza degli Alumni dell'Università e della SDA Bocconi;
- da un minimo di 10 ad un massimo di 16, in numero doppio rispetto al numero dei Membri nominati dalla Bocconi, sono eletti dall'Assemblea, da una lista di nominativi di Soci, in numero pari a quelli da eleggere, presentata dal Presidente e dai Consiglieri di nomina Bocconi entranti. Tale lista è integrata dai Soci che abbiano presentato la propria candidatura. In caso di parità verrà eletto il più anziano di età e, in seconda istanza, di titolo Bocconi. Tutte le candidature dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima delle Elezioni, con la firma di accettazione dei candidati, e saranno soggette a verifica formale da parte del Presidente. In assemblea, ogni Socio avente diritto potrà esprimere fino ad un massimo di preferenze pari alla metà dei Consiglieri da eleggere.

Il Consigliere eletto che per qualsiasi causa cessa anticipatamente il suo mandato è sostituito, per il periodo che residua, dal primo dei non eletti, in mancanza e qualora il numero complessivo dei Consiglieri sia inferiore a 12, si procederà a nuove elezioni. In caso di cessazione da parte di un Consigliere di nomina Bocconi, esso verrà rinominato dalla Bocconi stessa.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Tesoriere ed un Segretario, attribuendone le funzioni; può inoltre nominare il Comitato Esecutivo formato dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Tesoriere e dal Segretario, ove nominati, e da altri componenti del Consiglio Direttivo in numero compreso tra 3 e 5.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni di Consiglio e di Comitato eventuali altri interessati, con facoltà di intervento, a seconda dell'argomento in discussione.

Il Consiglio Direttivo in prorogatio, può compiere solamente operazioni di ordinaria amministrazione.

- 10.3 Al Comitato Esecutivo, qualora istituito, è demandata l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, la funzione di proposta e l'esercizio dei poteri delegati dallo stesso Consiglio. Non possono essere delegate le competenze in tema di bilancio e di articolazione organizzativa interna. Le decisioni adottate sono portate a conoscenza del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Al Comitato Esecutivo, quando istituito, si applicano le regole di funzionamento del Consiglio Direttivo ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
- 10.4 Il Consiglio Direttivo potrà costituire un Advisory Board, o altro organo consultivo, se ritenuto opportuno, definendone il mandato e la composizione, nell'ambito della durata del mandato del Consiglio.
- 10.5 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi Membri sono rieleggibili; si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente o del Vicepresidente Esecutivo, o su richiesta di almeno 4 Consiglieri. La convocazione è inviata per iscritto con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo tramite posta elettronica o telefax.  
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente Esecutivo. Può essere nominato un Segretario anche non Socio con la funzione di redigere il verbale della riunione.  
E' validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri. Il Presidente può consentire l'intervento alla riunione e il voto mediante mezzi di comunicazione anche a distanza. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.  
Decade dalla carica il Consigliere che sia stato assente in maniera ingiustificata a più di due riunioni nel corso dell'anno.
- 10.6 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione non riservati all'Assemblea e ne attua gli scopi prefissati dall'art. 2 del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti di ammissione ed esclusione dei Soci e stabilisce l'importo della quota associativa annuale e il termine di scadenza del pagamento. Il Consiglio Direttivo inoltre approva i regolamenti attuativi del presente Statuto.
- 10.7 Il Consiglio Direttivo, al fine di perseguire efficacemente gli scopi associativi, definisce, supporta e promuove le articolazioni organizzative interne all'Associazione, quali i Chapter Geografici, i Club di interesse professionale, culturale o ludico e le altre articolazioni di rilevante interesse, specificandone le modalità di funzionamento, l'autonomia finanziaria e gli eventuali organi, in coerenza con gli obiettivi dell'Associazione.

#### ART. 11 – COLLEGIO DEI REVISORI

- 11.1 Al Collegio dei Revisori compete di vigilare sull'osservanza del presente Statuto e riscontrare, in particolare, la regolarità contabile della gestione.
- 11.2 Il Collegio dei Revisori è composto da tre Membri effettivi e da due supplenti, nominati dall'Assemblea tra i Soci iscritti all'ordine professionale dei Dottori Commercialisti o dei Revisori Contabili. Le candidature o segnalazioni devono

essere presentate almeno 15 gg. prima dell'Assemblea di nomina. Essi durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili fino ad un massimo di due volte successive alla prima. Il Collegio dei Revisori elegge il Presidente tra i Membri effettivi. E' invitato alle riunioni il Responsabile Amministrativo dell'Università Bocconi che potrà farsi rappresentare da un sostituto.

- 11.3 Il Collegio dei Revisori esercita le sue funzioni conformemente al modello normativo previsto per i Sindaci di società per azioni dagli art. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili. In particolare dovrà redigere una relazione sul bilancio consuntivo, che dovrà essere allegata allo stesso.
- 11.4 Ciascun membro del Collegio dei Revisori decade dall'incarico al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:
- a) sospensione o radiazione dall'ordine professionale di appartenenza;
  - b) condanna penale;
  - c) sentenza di inabilitazione o interdizione dai pubblici uffici;
  - d) assenza a più di due riunioni all'anno;
  - e) assunzione di altro incarico negli organi dell'Associazione.

#### ART. 12 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 12.1 Al Collegio dei Probiviri sono demandate le controversie sull'interpretazione ed applicazione del presente Statuto nonché le eventuali controversie tra Associati o tra Associati e l'Associazione ovvero i suoi organi, ivi compresa l'esclusione del Socio.
- 12.2 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea scelti tra i Soci Alumni con almeno venti anni dal conseguimento del titolo. Le candidature o segnalazioni devono essere presentate almeno 15 gg. prima dell'Assemblea di nomina. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di due volte successive alla prima. Il Collegio dei Probiviri elegge il proprio Presidente tra i suoi Membri.
- 12.3 Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.
- 12.4 Ciascun membro del Collegio dei Probiviri decade automaticamente dall'incarico al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:
- a) sentenza dichiarativa di fallimento, inabilitazione o interdizione dai pubblici uffici;
  - b) condanna penale;
  - c) assenza a più di due riunioni all'anno
  - d) assunzione di altro incarico negli organi dell'Associazione.

#### ART. 13 – PATRIMONIO

- 13.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
  - b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
  - c) da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti espressamente destinati ad incremento del patrimonio.
- 13.2 Il Patrimonio è a servizio anche della gestione ordinaria di cui al successivo art.14, se così deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

## ART. 14 – GESTIONE ORDINARIA

- 14.1 L'esercizio sociale ha durata annuale e coincide con l'anno solare.
- 14.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- a) dalle quote associative annuali dei Soci;
  - b) da contributi volontari versati dai Soci;
  - c) dalle eventuali rendite del patrimonio;
  - d) da ogni altra entrata non espressamente destinata ad incremento del patrimonio.
- 14.3 L'associazione Alumni Bocconi, quale unica associazione Alumni sostenuta dalla Bocconi, riconosce l'importanza dell'integrazione operativa con l'Università Bocconi stessa e, a tal fine, si avvarrà prevalentemente delle strutture dell'Università per le proprie attività, secondo un apposito accordo annuale. L'Università Bocconi, a sua volta, si adopererà per creare le condizioni operative necessarie per realizzare l'integrazione operativa citata. Il data base Alumni è di proprietà dell'Università Bocconi che ne concederà gratuitamente l'uso all'Associazione Alumni Bocconi, salvo revoca.
- A riguardo della denominazione, si dà atto che l'utilizzo della parola "Bocconi", marchio registrato spettante all'Università Commerciale "Luigi Bocconi", ha luogo per concessione di quest'ultima e fino a che ne ricorra il consenso.

Nel rispetto della Legislazione ivi vigente l'Associazione ha facoltà di istituire delegazioni in paesi esteri laddove vivono ed operano Alumni Bocconi. Il Consiglio Direttivo potrà dare riconoscimento alle Associazioni esistenti in paesi esteri, o ad altre Associazioni, purchè il loro Statuto e il loro Regolamento rispettino il dettato dell'articolo 2 dello Statuto dell'Associazione Alumni Bocconi o comunque si impegnino ad adeguarli.

## ART. 15 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- 15.1 L'Assemblea Straordinaria può deliberare lo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei presenti, in proprio o per delega, su proposta del Consiglio Direttivo, nominando il liquidatore o i liquidatori. Questi dovranno devolvere il saldo attivo netto del bilancio di liquidazione a favore dell'Università Bocconi.

## ART. 16 – REGIME FISCALE

- 16.1 L'Associazione non ha fine di lucro, né diretto né indiretto, e si qualifica pertanto come ente non commerciale ai fini dell'imposizione tributaria.